



DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66

“MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE”

AS 1465

PROPOSTE DI EMENDAMENTI PER AULA

Art. 4

(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

“Alla fine del comma 551 della legge 147/2013 s.m.i. sono aggiunti i seguenti periodi:

“In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma.””

MOTIVAZIONE

E' assolutamente necessario prevedere una fase di transizione, prima dell'applicazione del vincolo di accantonamento, che permetta ai soggetti in questione di rientrare dalla passività riscontrata ovvero all'ente socio di prevedere una razionalizzare gli stessi, senza vincoli finanziari imposti. Nel caso in cui i soggetti in questione non rispettino le previsioni del piano di razionalizzazione ovvero di rientro, allora vige l'applicazione delle norme in questione, a salvaguardia del processo.

Art. 4

(Disposizioni di coordinamento e modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

“Al comma 565, al primo periodo le parole “nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti”, sono soppresse.””

MOTIVAZIONE

Rispetto alle procedure di mobilità del personale delle società partecipate, di cui ai commi da 563 a 568 della legge 147/2013, si ravvisa la necessità di rendere coerente la norma con le deroghe previste al comma 557 della medesima legge.

Art. 8

(Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

Il periodo: *“1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33...” fino a :” decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”* è abrogato

Il comma 3 viene rinominato in comma 1

Il periodo: *“3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1, capoversi b) e c), e al comma 3, sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”* è sostituito dal seguente: *“1-bis. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*

MOTIVAZIONE

Il legislatore continua ad aggravare e ad appesantire il debito informativo delle stazioni appaltanti, aggiungendo ulteriori adempimenti. Considerato tuttavia che le risorse umane a disposizione dei comuni sono, nel migliore dei casi, invariate, le stesse dovrebbero essere impiegate non per compilare tabelle con dati ma fornire servizi ai cittadini. La trasparenza è un principio assolutamente importante e condivisibile ma deve essere sostenibile e ragionevole.

Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

Al comma 3 dopo le parole: “*Conferenza Unificata*” il periodo: “*sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” è abrogato

Al comma 3 il periodo : “*Per le categorie di beni e servizi*”...fino a :”*e dei soggetti aggregatori*” è abrogato

MOTIVAZIONE

L’attuazione pratica di tali obblighi è poco realistica. Il sistema dell’AVCP ad oggi, senza questi ulteriori adempimenti, è frammentario e non efficace. Basti pensare alla banca dati sui requisiti di partecipazione alle gare che presenta numerose lacune. Molti comuni hanno contattato l’Autorità per avere informazioni sul funzionamento del sistema, ma il contact center, appaltato dall’Autorità all’esterno, è gestito con giovani lavoratori formati solo sommariamente, tant’è che sono state fornite risposte non omogenee e in alcuni casi non corrette. In questo modo si aggiungono nuove barriere alla domanda pubblica, invece di rimuovere quelle già esistenti.

Art. 9
**(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori
e prezzi di riferimento)**

Al **comma 4** è abrogato il periodo: *“L’autorità di vigilanza sui contratti pubblici” fino a :”
adempimenti previsti dal presente comma”.*

MOTIVAZIONE

L’entrata in vigore di una tale disposizione di legge potrebbe determinare il blocco totale della domanda pubblica. Fino ad oggi la procedura per l’acquisizione del CIG era immediata ed automatica. Se ora l’AVCP può negare l’acquisizione del CIG tale procedimento assume natura finale di tipo provvedimento. Pertanto una stazione appaltante che si veda negare ingiustamente un CIG potrà chiedere l’annullamento del provvedimento negativo e il risarcimento del danno. Il grave rischio a cui si va incontro - tra l’altro in controtendenza con i principi più volte affermati recentemente di semplificazioni e snellimento delle procedure - è un ingiustificato allungamento dei tempi di svolgimento delle gare, in danno delle Pubbliche Amministrazioni e dell’economia del Paese.

Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

Al comma 1, dopo le parole : “ fanno parte Consip spa” eliminare la congiunzione "e" e sostituirla con una virgola.

Dopo le parole “una centrale di committenza per ciascuna regione” è aggiunto il seguente periodo: “ e una centrale di committenza per ciascuna provincia”

MOTIVAZIONE

Non risulta né realistica, né efficiente, né costituzionalmente sostenibile una riduzione così rilevante di centri di acquisto come quella prospettata al comma 1. Infatti una serie di affidamenti ed appalti di minore entità, riguardanti i comuni non capoluogo, ove fosse concentrata in un unico soggetto regionale, determinerebbe un rallentamento se non una vera e propria paralisi delle attività. Di converso la dimensione provinciale consente un'aggregazione della domanda rispettosa dei principi di sussidiarietà e tale da poter garantire momenti di programmazione negli appalti e negli acquisti in una logica di efficacia ed economicità. Si noti che la legislazione vigente ha già in atto una significativa centralizzazione degli acquisti e degli affidamenti di servizi tramite l'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip e del MEPA. Pertanto appalti che sono attualmente interessati dalla normativa in questione attengono all'affidamento di lavori pubblici, lavori di manutenzione, servizi non previsti dalle Convenzioni perché non standardizzabili (servizi sociali, culturali, educativi, assicurativi, finanziari, legali...).

Per tali appalti occorre metter in campo procedure comunque concertate con gli enti utilizzatori (proprio perché appalti non standardizzabili); ne consegue che l'individuazione di un livello regionale appare del tutto insoddisfacente, mentre il livello provinciale può contribuire a rideterminare una funzione provinciale in linea con le recentissime riforme in materia di ruolo dell'amministrazione provinciale.

Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

Al comma 4 dopo le parole: “ 3-bis” è inserita la seguente frase: “A decorrere dal 01.01.2015”

Al comma 4, alla fine, dopo le parole: “ soggetto aggregatore di riferimento” è aggiunta la seguente frase: “i lavori oggetto del disposto del presente comma sono quelli di importo pari o superiore a quarantamila euro. Fermi restando gli obblighi di acquisto tramite CONSIP, MEPA e centrali di acquisto regionali le forniture e i servizi oggetto del disposto del presente comma sono quelli di importo pari o superiore a quarantamila euro. Sono fatte salve le modalità di acquisto mediante fondi economali per acquisti di piccola entità e comunque non superiori a mille euro.”

MOTIVAZIONE

La presente norma comporta un nuovo assetto organizzativo senza il quale risulta inapplicabile. Infatti non sussistendo un *dies a quo* i comuni non capoluogo sono tenuti immediatamente a ricorrere ad uno dei soggetti individuati nel comma e comunque alle province che, in carenza di tutti gli altri soggetti, sussistono indefettibilmente ma non hanno ne possono avere la struttura organizzativa per rispondere a tutte le richieste di affidamento dei comuni. Si rende necessaria una pur breve fase transitoria che consenta di approntare un assetto organizzativo idoneo.

Si propone che per i lavori in economia di cui all'art. 125 comma 11, ultima parte, nonché per forniture e servizi ove non sussiste la possibilità e l'obbligo di avvalersi della Consip o delle Centrali di acquisto regionali, non sussista l'obbligo di utilizzo di soggetti aggregatori e ciò per evitare che innumerevoli piccoli e piccolissimi affidamenti congestionino la loro attività generando ritardi ed inefficienze. Senza apporre un limite minimo, anche pronti interventi o interventi in via d'urgenza o affidamenti comunque minuti dovrebbero sottostare a procedure inevitabilmente più complesse, derivanti dagli affidamenti a carico dei soggetti aggregatori. Analogamente per gli acquisti economali (cosa diversa dagli acquisti in economia) che rispondono ad esigenze di celerità e semplicità e non sono gestibili in modo efficiente tramite soluzioni centralizzate nemmeno provinciali (ed in modo assolutamente inefficiente a livelli più alti come supposto dalla norma senza l'accoglimento dei presenti emendamenti). Questi limiti sono inoltre conformi alla più recente giurisprudenza della Corte dei Conti.

Appare dunque evidente che la mancata indicazione di un *dies a quo* e la mancata individuazione di un limite minimo determinano un *vulnus* ai principi costituzionali di sussidiarietà e buon andamento della pubblica amministrazione .

Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

Al comma 5, dopo le parole: “ non può essere superiore a 35” aggiungere “cui sono aggiunte le province o le Stazioni uniche Appaltanti provinciali ”

MOTIVAZIONE

La proposta intende chiarire la possibile contraddizione tra l'indicazione in 35 del numero massimo di soggetti aggregatori, come prevista nel comma 5 e la possibilità, espressa nel precedente articolo 4, di attribuire alle province il compito di procedere agli appalti per i comuni non capoluogo. Quanto alla indicazione di “stazioni uniche appaltanti provinciali” la proposta intende conferire una certa flessibilità circa la modalità di organizzazione a livello provinciale, tenendo presente che non è costituzionalmente consentito incidere oltre misura a livello della legge nazionale in materia di organizzazione di enti territoriali.

Preme ribadire che il numero proposto come massimo, di trentacinque soggetti aggregatori per l'intero territorio nazionale non è conforme ai principi costituzionali di buon andamento e di sussidiarietà verticale. Inoltre un'eccessiva concentrazione delle procedure di affidamento può determinare rischi collusivi in contrasto con il “considerando” della recente direttiva comunitaria in materia di appalti.

Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori
e prezzi di riferimento)

Al comma 7 dopo la frase : “ I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli” aggiungere:

“salvo il caso in cui l’Amministrazione dimostri di non aver potuto aggiudicare al prezzo massimo di riferimento pubblicato dall’Autorità”

MOTIVAZIONE

Vi può essere il caso in cui un piccolo o piccolissimo comune, ubicato in un contesto territoriale non agevole, si trovi nella condizione di gare andate deserte. In tal caso è evidente che l’Amministrazione sarà costretta ad aggiudicare anche ad un prezzo più alto rispetto a quello indicato dall’Autorità, pena il mancato approvvigionamento di servizi e forniture di cui necessita.

Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori
e prezzi di riferimento)

Al comma 10 è inserito un nuovo comma 11:

11. Il presente articolo non si applica ai contratti di partenariato di cui all'art 3, comma 15 ter, del Dlgs. N.163/2006. Le centrali di committenza ed i soggetti aggregatori forniscono il supporto specialistico per la programmazione, la gestione e lo svolgimento di procedure di affidamento mediante partenariato pubblico privato dei territori di riferimento.

MOTIVAZIONE

Risulta evidente che i contratti di partenariato risultano completamente asimmetrici rispetto alle modalità di affidamento standardizzate e centralizzate. In questo caso il supporto delle centrali di committenza, pure indispensabile, deve consistere in attività di supporto da costruire di volta in volta attraverso una norma flessibile come quella che si propone.

Disposizioni in materia di consulenze e collaborazioni

Art. 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

All'art. 14, aggiungere il seguente comma 5: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Comuni che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno."

oppure in subordine

All'art. 14 aggiungere il seguente comma 5: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non si computano le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quelle per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, che siano finanziate con fondi regionali, statali o dell'Unione europea ."

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha il fine di delimitare l'ambito di applicazione della norma, o in subordine chiarirne la portata applicativa, in particolare con riferimento a spese non finanziate direttamente con risorse proprie, al fine di non penalizzare le amministrazioni virtuose e capaci di gestire attività progettuali finanziate con contributi erogati da enti pubblici ed Unione Europea.

Art. 19
Riduzioni dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane

All'art. 19, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

“2. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche e integrazioni, il comma 18 è abrogato.”

MOTIVAZIONE

Il comma 18 dell'articolo 16 in esame, era riferito alla fattispecie dell'Unione Speciale di Comuni, inizialmente obbligatoria poi resa facoltativa dall'articolo 19 della legge n. 135/2012 ed infine soppressa dalla legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio). Di conseguenza il comma in questione è caducato, in quanto il rinvio al comma 9 dello stesso articolo 16 faceva esplicito riferimento agli organi dei Comuni fino a 1.000 abitanti che fossero parte della stessa Unione Speciale, non più presente nell'ordinamento.

Tuttavia, al fine di fugare qualsiasi residuo dubbio interpretativo, l'emendamento è volto alla esplicita soppressione del citato comma 18, che risulta palesemente superato in ragione delle innovazioni normative successivamente intervenute.

Art. 19

Riduzioni dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane

All'art. 19, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

“3. Al primo periodo del comma, 2 dell'art. 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eliminare le parole “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: “per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a risolvere una incerta interpretazione relativa alla corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi, basandosi sul presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferiscono sull'attività del professionista, con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva.

Infatti gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l'attività professionale.

Il versamento di detti oneri da parte degli enti locali costituisce pertanto beneficio che va accordato, a prescindere dall'incidenza dell'espletamento della carica elettiva, sull'effettivo esercizio dell'attività professionale.

Art. 19

Riduzioni dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane

All'art. 19, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

“4. Dopo il comma 2, dell'art. 118 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni dei beni mobili e immobili posti in essere a seguito di scioglimento di consorzi tra enti locali.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad estendere le agevolazioni fiscali previste dal comma 1 dell'articolo 118 del TUEL anche alle retrocessioni di beni nei confronti dei Comuni consorziati, a seguito dello scioglimento del consorzio.

Infatti, in mancanza di una tale previsione gli oneri fiscali sostenuti per il trasferimento dei citati beni sarebbero ingiustificati e penalizzanti, soprattutto a causa delle esigue risorse finanziarie a disposizione degli enti locali, anche a fronte dell'obbligo di soppressione dei consorzi previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

Art. 19
Riduzioni dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane

All'art. 19, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

“5. All'art. 1, comma 84 della legge 7 aprile 2014, n. 56, premettere il seguente periodo “Fermi restando il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati e il dovere di opzione, al presidente della provincia spetta una indennità corrispondente a quella del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della provincia.”.
Conseguentemente eliminare le parole “...di presidente della provincia”

MOTIVAZIONE

Si ritiene opportuno corrispondere al Sindaco eletto presidente di provincia una indennità in ragione dello specifico rilievo che assume la sua funzione presso tale ente. E' equo ritenere che tale indennità debba essere pari a quella del sindaco di un comune con uguale popolazione rispetto a quella della provincia.

Art. 19
Riduzioni dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane

All'art. 19, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

“6. All'art. 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, il termine di cui all'art. 31-ter, lettera b), è differito al 1° gennaio 2015.”

MOTIVAZIONE

In considerazione delle difficoltà ancora in essere rispetto alla stessa interpretazione delle funzioni fondamentali da associare e dei servizi connessi, delle attuali incertezze del quadro normativo, nonché in vista dei numerosi rinnovi amministrativi previsti per il 2014, si ritiene opportuno lo slittamento al 1° gennaio 2015 dei termini stabiliti per il completamento dell'obbligo delle gestioni associate.

Revisione imponibilità terreni agricoli montani

Art. 22 (Riduzione delle spese fiscali)

All'articolo 22, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole “e dell'interno,” aggiungere le parole: “da emanarsi entro il 31 ottobre 2014, previa intesa presso la Conferenza Stato – città e autonomie locali,” ;
- le parole “a decorrere dall'anno di imposta 2014” sono sostituite dalle parole: “a decorrere dall'anno di imposta 2015”.

Motivazione

L'articolo 22 prevede una riduzione delle agevolazioni concesse alla ruralità, sia ai fini delle imposte sui redditi (comma 1), sia per ciò che riguarda l'IMU.

Il comma 2 dispone infatti che con decreto non regolamentare del MEF è revisionato l'elenco dei comuni nei quali si applica l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (*ex art. 7 dl d.lgs. n. 504 del 1992*), modificandone il regime fiscale già dal corrente anno, anche diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e terreni di altri soggetti proprietari.

Il provvedimento è esplicitamente volto ad ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014; conseguentemente, con lo stesso decreto è stabilita la riduzione del Fondo di solidarietà comunale per lo stesso importo.

Tale previsione desta forti preoccupazioni per l'ulteriore instabilità che induce nel sistema di determinazione delle risorse comunali del corrente anno, già oggetto di rilevanti revisioni non ancora portate a conclusione e per la prevedibile aleatorietà delle stime di gettito disaggregate per Comune, relative a una base imponibile da sempre esente dalle imposte patrimoniali locali (ICI e IMU).

Va segnalato, in proposito, che le difficoltà incontrate per la finalizzazione dei provvedimenti principali relativi alle risorse 2014 riguardano non solo gli schemi di calcolo dell'FSC, e la metodologia della revisione del gettito IMU 2013, ma anche la determinazione degli importi dovuti a titolo di ristoro delle riduzioni relative alla ruralità, con particolare riguardo ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori professionali.

In particolare, sui terreni agricoli e sulla relativa struttura proprietaria non sono disponibili dati certi nemmeno per i territori fin qui non esenti e l'innovazione introdotta dall'articolo 22 costituisce un rischio rilevante per i comuni di minor dimensione demografica e con ampie estensione territoriali, sui quali una determinazione inesatta delle nuove basi imponibili può risultare di grande impatto sulle risorse, configurandosi in molti casi come un vero e proprio taglio occulto.

Si ritiene pertanto indispensabile che questo nuovo intervento sulle basi imponibili dell'imposta immobiliare comunale venga rimandato al 2015, in modo da poter meglio definire il metodo di stima dei gettiti attesi, e che i contenuti dei provvedimenti attuativi siano correttamente concertati presso la Conferenza Stato-città.

Art. 24

(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

Aggiungere il seguente punto 6):

6. All'articolo 56 bis del D.L. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:*
2bis. "I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 30 novembre."
- 2) *Al primo periodo del comma 7, dopo le parole "sono ridotte" e prima delle parole "in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti parole "per tutta la vigenza dei relativi contratti,"*
- 3) *Alla fine del primo periodo del comma 7, dopo le parole "al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti parole "al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno".*
- 4) *Al comma 11 dell'articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da "è altresì" sino alla fine del comma sono sostituite da "il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente. "*
- 5) *Alla fine dell'articolo, è inserito il seguente comma "Il precedente comma 7 non si applica ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. "*

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di chiarire alcuni dubbi interpretativi e di dare concreta attuazione al federalismo demaniale.

In particolare con:

- la proposta d'integrazione del comma 2 tramite l'introduzione del comma 2 bis mira a rendere ciclica la possibilità per gli enti territoriali di richiedere i beni ai sensi dell'art. 56bis anche oltre il termine ivi attualmente previsto. In assenza di tale previsione la portata dell'art. 56bis e, soprattutto l'attuazione del federalismo demaniale, risulta gravemente ridotto. (punto 1)
- Le modifiche al comma 7, perseguono l'obiettivo di colmare il vuoto normativo legato all'indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l'attuazione del federalismo demaniale implicando l'assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti né preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della

riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Inoltre, e ai fini di una più equa definizione della misura della riduzione del taglio dei trasferimenti, si propone di dedurre dagli introiti derivanti agli enti richiedenti dai citati contratti, le spese di gestione degli immobili trasferiti dai medesimi sostenuti annualmente. (punti 2 e 3)

- Con la modifica del comma 11 si intende chiarire l'obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari. Il comma 443 della legge 228 del 2013 precisa che i proventi da alienazioni di beni patrimoniali, di cui al comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, possono essere utilizzati esclusivamente per le spese di investimento e per la riduzione del debito, in quest'ultimo caso solo in assenza di spese di investimento o per l'eventuale parte eccedente. Successivamente, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, il decreto legge n. 69 del 2013, all'articolo 56-bis comma 11, ha stabilito che è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Con il presente emendamento si chiede che la riserva del 10% stabilita dal decreto legge n. 69 del 2013 sia destinata alla riduzione del debito dell'ente. Si ritiene infatti che la logica dell'abbattimento del debito sia perseguita anche attraverso la riduzione del debito dell'ente che lo ha contratto in quanto appartenente alla PA.(punto 4)
- E' inoltre proposto un ulteriore comma per disciplinare i casi di trasferimento a seguito degli accordi di valorizzazione ex art. 5 comma 5 dello stesso decreto legislativo n. 85. Questa integrazione è opportuna e necessaria, a seguito dell'emanazione di una nota, del 12 novembre 2012, del Ragioniere generale dello Stato. In questa nota il Ragioniere sostiene che anche per i trasferimenti dei beni appartenenti al ramo storico-artistico-archeologico si applica quel meccanismo compensativo per cui devono essere ridotte le risorse spettanti agli enti territoriali. Il meccanismo della riduzione nel decreto n. 85 non era previsto per questa particolare tipologia di beni. La nota ha generato incertezze che si sono tradotte nella scelta di non procedere al perfezionamento degli accordi di valorizzazione a favore dei Comuni nonostante che questi ultimi avevano, attraverso fondazioni o altri soggetti, recuperato a propria cura e spese immobili fatiscenti o comunque non gestiti dallo Stato. Se l'interpretazione del ragioniere dello Stato non viene sconfessata, i Comuni dovrebbero subire decrementi dei trasferimenti se ne acquisiscono la titolarità.(punto 5)

Art. 27
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 27, comma 1, capoverso Art. 7-bis, al comma 2, dopo le parole: "le pubbliche amministrazioni comunicano" inserire le seguenti: "una volta rese disponibili le funzionalità per il trasferimento massivo dei dati, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, ".

MOTIVAZIONE

Nelle more dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica, la comunicazione e lo scambio di dati tra la piattaforma elettronica ed i sistemi contabili delle amministrazioni è necessario che avvenga in modo automatico attraverso una funzionalità che operi il trasferimento massivo dei dati da individuare con apposito decreto.

Art. 27
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 27, comma 1, capoverso Art. 7-bis, all'inizio del comma 2, sostituire le parole: "Utilizzando la medesima piattaforma elettronica" con le seguenti: "Attraverso l'integrazione all'interno della piattaforma elettronica del registro unico delle fatture".

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta a rendere l'utilizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche della piattaforma elettronica per comunicare informazioni inerenti alla rilevazione delle fatture contemporanea all'avvio del registro elettronico delle fatture. L'integrazione all'interno della piattaforma elettronica del registro unico delle fatture faciliterebbe molto anche i successivi adempimenti previsti dalla norma.

Art. 27
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 27, comma 1, capoverso Art. 7-bis, al comma 4 le parole: “,mediante la medesima piattaforma elettronica,” sono sostituite dalle seguenti: “,in modalità automatica e massiva attraverso l'integrazione all'interno della piattaforma elettronica del registro unico delle fatture,”

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni rendendo contemporanei gli adempimenti previsti dal articolo in oggetto sia con le norme in materia di registro delle fatture sia con la predisposizione di funzionalità che operino il trasferimento massivo dei dati dai sistemi contabili interni delle amministrazioni alla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. La disomogeneità dei tempi di decorrenza delle norme in materia crea ai danni dalle amministrazioni una fase transitoria poco chiara e difficile da gestire.

Il problema sorge in particolare per gli adempimenti previsti dai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 7-bis del decreto legge n.35 introdotti dal decreto legge n. 66 del 2014.

Le amministrazioni sono obbligate a tenere il registro unico delle fatture dal **1 luglio 2014**, ma le stesse devono comunicare tramite piattaforma elettronica le informazioni inerenti alla ricezione e rilevazione delle fatture emesse già a partire dal **1 gennaio 2014** ed in relazione a queste devono comunicare entro il 15 di ogni mese i debiti non estinti (comma 4) e ed i dati relativi alle ordinazioni di pagamento (comma 5)

Art. 27
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 27, comma 1, capoverso Art. 7-bis, al comma 4 le parole: “,entro il 15 di ciascun mese ,” sono sostituite dalle seguenti: “,ogni sei mesi,”

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata ad indicare una cadenza temporale adeguata ai fini dello svolgimento dell'adempimento richiesto, in quanto risulta essere piuttosto problematico per le amministrazioni garantire entro il 15 di ogni mese la comunicazione in piattaforma dei dati dei debiti non estinti certi liquidi ed esigibili per i quali nel mese precedente si sia superato il termine di decorrenza degli interessi moratori sia a causa della possibile incongruenza del margine temporale previsto dalla norma con i tempi di scadenza delle fatture sia a causa della problematicità dell'operazione di reperimento e conoscenza di tutte le scadenze di pagamento relative ad obbligazioni in essere.

Art. 27
(Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 27, comma 1, capoverso Art. 7-bis, all'inizio del comma 5 aggiungere le seguenti parole: "Contestualmente all'avvio delle disposizioni relative all'obbligo di tenuta del registro delle fatture di cui all'articolo 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,".

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta a rendere contemporanei gli adempimenti previsti dal articolo in oggetto sia con le norme in materia di registro delle fatture sia con la predisposizione di funzionalità che operino il trasferimento massivo dei dati dai sistemi contabili interni delle amministrazioni alla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. La disomogeneità dei tempi di decorrenza delle norme in materia crea ai danni dalle amministrazioni una fase transitoria poco chiara e difficile da gestire.

Il problema sorge in particolare per gli adempimenti previsti dai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 7-bis del decreto legge n.35 introdotti dal decreto legge n. 66 del 2014.

Le amministrazioni sono obbligate a tenere il registro unico delle fatture dal **1 luglio 2014**, ma le stesse devono comunicare tramite piattaforma elettronica le informazioni inerenti alla ricezione e rilevazione delle fatture emesse già a partire dal **1 gennaio 2014** ed in relazione a queste devono comunicare entro il 15 di ogni mese i debiti non estinti (comma 4) e ed i dati relativi alle ordinazioni di pagamento (comma 5).

L'operazione proposta risulterebbe più agevole se eseguita a partire dall'attivazione dell'obbligo di tenuta del registro unico delle fatture di cui all'articolo 42 del medesimo decreto.

Pagamento debiti

Art. 32

(Incremento del fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

All' articolo 32 aggiungere il seguente comma 6:

“6. Per un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194 comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000. “

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di agevolare il pagamento alle imprese e a tutti i creditori dei debiti fuori bilancio che l'ente non è in grado di coprire integralmente nei termini previsti dal TUEL. Con il meccanismo introdotto dall'emendamento l'Ente eroga nel primo anno tutta la liquidità al creditore, riconoscendo in un periodo di 10 anni il debito all'interno del proprio bilancio.

Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

Articolo 32 bis

(Risorse per i Comuni derivanti dalle nuove gare d'ambito per l'affidamento della concessione della distribuzione del gas naturale)

1. *All'articolo 4 del dl 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013, sono apportate le seguenti modifiche:*
 - *il comma 2 è abrogato;*
 - *il comma 5 è abrogato.*
2. *Al fine di consentire alle Stazioni Appaltanti l'indizione delle nuove gare d'Ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, garantendo l'avvenuta definizione del quadro regolatorio e degli elementi tecnici e normativi utili in tal senso, il Ministro dello Sviluppo Economico accerta con apposito decreto l'avvenuto completamento dei succitati adempimenti normativi e regolatori del settore. Le scadenze indicate nell'Allegato 1 del Regolamento di cui al dm 226/2011 decorrono con riferimento alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al periodo precedente.*
3. *Le somme di cui all'articolo 8 comma 4 e conseguentemente all'articolo 13 comma 1 lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10%."*
4. *Alle somme di cui all'articolo 8 comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, è aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l'Autorità riconosce ai fini tariffari.*
5. *A decorrere dall'anno 2015 il canone di cui al comma 4 all'articolo 46 bis del decreto – legge 159/2007 convertito con modificazioni dalla legge non potrà più essere riconosciuto in tariffa e resterà a carico del gestore uscente fino all'aggiudicazione della concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui allo articolo 46-bis, comma 2, dello stesso decreto-legge. A decorrere dall'anno in corso, i Comuni che ancora non lo hanno fatto potranno inviare le richieste di corresponsione del canone di cui al periodo precedente al gestore uscente e, in copia all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. Tale Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizione di cui al presente comma e provvede a sanzionare comportamenti, dei soggetti gestori, difformi alle presenti disposizioni."*

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto permette di risolvere l'annosa questione relativa all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, che al momento - nonostante la perentorietà dei termini, comunque prorogati e le sanzioni per le amministrazioni inadempienti - non possono essere effettuata a causa dell'incertezza del quadro normativo che resta ancora da completare (mancano le linee guida ministeriali per il VIR, la declinazione a fini tariffari della differenza Vir-Rab ed altri elementi regolatori). Alla luce di ciò è necessario eliminare la perentorietà dei termini oggi previsti e rimandare ad un decreto del MISE l'identificazione del momento in cui l'assetto regolatorio è completo e pertanto possono scattare le relative tempistiche, di cui al dm 226/2011 per la scansione temporale delle gare, che diventano perentorie, a decorrere appunto dall'entrata in vigore del decreto sopra indicato.

Allo stesso tempo la proposta garantisce alle amministrazioni, nella fase di transizione che si sta dilatando, risorse economiche altrimenti non conseguibili a causa dell'impossibilità di indire gare singole e spuntare condizioni migliorative a quelle in essere.

In merito a ciò va quindi modificato all'articolo 46 bis del dl 159/2007 smi era previsto per consentire un ristoro alle amministrazioni comunali interessate dalle nuove gare d'ambito, riconosciuto però in tariffa da parte da parte dell'AEEG a seguito di una specifica delibera del 2007.

E' infatti evidente che a due anni dal nuovo assetto regolatorio, mancano ancora gli elementi per poter procedere con le gare d'ambito quindi i gestori continuano a godere delle proroghe, di fatto, delle concessioni esistenti, a volte non riconoscendo alcun canone alle amministrazioni. Comuni poi per non gravare sugli utenti avevano deciso di rinunciare a tale importante introito, a beneficio unicamente del gestore. Al fine quindi di riequilibrare tale situazione ed assicurare un riconoscimento alla amministrazioni comunali, a fronte del perdurare delle concessioni in essere - nell'impossibilità di bandire le gare - è assolutamente necessario prevedere che tale canone concessorio transitorio sia dovuto alle amministrazioni, secondo le specifiche condizioni previste dalla norma, restando a carico dei gestori uscenti (quindi eliminando un costo per l'utenza). Ciò fino all'aggiudicazione delle gare d'ambito, in coerenza con il mantenimento, de facto ed in esclusiva, della concessione in essere da parte del distributore. La sostenibilità per i gestori è comunque garantita in quanto la misura è di molto inferiore al limite di VRD - vecchia regolazione - che la stessa Autorità, in sede giurisprudenziale, indicava potersi richiedere ai concessionari in sede di offerta delle precedenti gare (pertanto non scaricabile in tariffa), certificandone così la sostenibilità per gli stessi. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Infine rispetto alle somme spettanti ai Comuni a seguito della gara unica per ATEM, previste nel dm 226/2011, è assolutamente necessario che agli enti proprietari delle reti di distribuzione del gas, il gestore riconosca non solo la remunerazione del relativo capitale investito netto ma anche la relativa quota di ammortamento annuale, che l'Autorità riconosce ai fini tariffari. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 41
Attestazione dei tempi di pagamento

All'art. 41, il comma 2 è abrogato.

MOTIVAZIONE

La disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 41 stabilisce che le amministrazioni che, sulla base delle attestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Prevede poi che il divieto per gli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.

La sanzione stabilita per il superamento dei termini indicati dalla norma è inappropriata e sproporzionata.

L'esistenza di un ritardo rispetto ai tempi medi di pagamento può essere infatti dovuta dall'esigenza di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno, la cui violazione prevede, tra le altre, proprio la sanzione dell'impossibilità di effettuare assunzioni. La sanzione contenuta nel comma 2 è quindi potenzialmente produttiva di effetti paradossali in ordine al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Inoltre la disposizione non considera la condizione degli Enti che hanno accumulato ritardi nei tempi medi dei pagamenti in conseguenza dei ritardi nella erogazione di importi dovuti da altre amministrazioni.

Infine non tiene conto del fatto che il contributo richiesto ai comuni per il risanamento della finanza pubblica ha generato in molti casi situazioni di ritardo nei pagamenti.

La modifica proposta con l'emendamento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto non incide la normativa vigente sui limiti in materia di assunzioni, né sulla disciplina in materia di stabilizzazione del personale precario, né su quella del contenimento del costo del personale.

Art. 42

(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

All'articolo 42, al comma 1, eliminare le parole: "entro 10 giorni". Aggiungere prima dei punti elenco e dopo le parole: "Nel registro delle fatture e degli altri documenti equivalenti è annotato" le seguenti: "entro 10 giorni le informazioni richieste dalla lettera a) alla lettera h) ed entro 20 giorni le informazioni richieste dalla lettera i) alla lettera o)".

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è volta ad agevolare le amministrazioni nell'inserimento delle informazioni nel registro, prevedendo una differenziazione della scadenza entro la quale effettuare tale adempimento.

Art. 42

(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

All'articolo 42, al comma 1, aggiungere:

i-bis) liquidabilità della fattura

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad introdurre un ulteriore campo all'interno del registro unico delle fatture che permetta all'amministrazione di annotare una informazione in più relativa alla liquidabilità della fattura. L'indicazione di tale dato tutela l'amministrazione nei casi in cui siano presenti problematiche legate alla liquidazione del documento contabile (legittimità dell'obbligazione, procedure pendenti ecc.) senza che lo stesso, trascorsi i tempi di legge, si trasformi in debito.

Art. 47
(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

Malus e bonus spending review comuni

All'articolo 47, comma 9 lettera a) le parole da “. Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi” sino a “si applica l'incremento del 10 per cento” sono soppresse.

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di non applicare il sistema di incremento e riduzione della decurtazione di risorse dei Comuni disposta dall'articolo 47, sulla base dei due indicatori riferiti al tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente e alla percentuale di acquisto di beni e servizi attraverso Consip e centrali di committenza regionale.

In particolare la norma dispone che:

- per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a novanta giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione disposta dall'articolo 47 è incrementata del 5 per cento. Per i restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al suddetto incremento;
- per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento in misura inferiore al valore mediano, la riduzione è incrementata del 5 per cento. Per i restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al suddetto incremento.

Per quanto attiene al punto relativo ai tempi medi di pagamento, si evidenzia come i bilanci degli Enti locali nel 2013, anno di riferimento per le decurtazioni 2014, siano stati caratterizzati da profonda incertezza nella determinazione delle risorse, con la definizione del Fondo di Solidarietà Comunale che è avvenuta nel mese di ottobre nella parte finale dell'anno. In una tale situazione di incertezza è evidente che molte amministrazioni si sono trovate nell'impossibilità di rispettare i tempi previsti dalla normativa per il pagamento dei debiti commerciali per ragioni sicuramente non imputabili alla propria inefficienza.

Inoltre il 2013 è stato anche l'anno in cui sono stati sbloccati per la prima volta i debiti delle pubbliche amministrazioni attraverso la concessione di una anticipazione di liquidità di Cassa depositi e prestiti, che ha consentito a molti Enti di liquidare partite debitorie antecedenti al 31/12/2012. La suddetta operazione non può essere considerata come base di riferimento per il calcolo dei tempi medi di pagamento che risultano influenzati negativamente da questa operazione straordinaria.

Anche il parametro relativo alla percentuale di acquisto di beni e servizi attraverso Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionale non sembra idoneo per l'individuazione di misure premiali o sanzionatorie poiché non viene considerata l'eventualità che l'acquisto attraverso strumenti differenti le possa essersi rivelato più conveniente per alcuni Enti che si troverebbero ingiustamente sanzionati.

Art. 47
(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica)

Malus e bonus spending review province e città metropolitane

All'articolo 47, comma 2 lettera a) le parole da "Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi" sino a "si applica l'incremento del 10 per cento." sono soppresse.

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di non applicare il sistema di incremento e riduzione della decurtazione di risorse delle province e delle città metropolitane disposta dall'articolo 47, sulla base dei due indicatori riferiti al tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente e alla percentuale di acquisto di beni e servizi attraverso Consip e centrali di committenza regionale.

In particolare la norma dispone che:

- per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a novanta giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione disposta dall'articolo 47 è incrementata del 5 per cento. Per i restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al suddetto incremento;
- per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di riferimento in misura inferiore al valore mediano, la riduzione è incrementata del 5 per cento. Per i restanti enti la riduzione è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al suddetto incremento.

Per quanto attiene al punto relativo ai tempi medi di pagamento, si evidenzia come i bilanci degli Enti locali nel 2013, anno di riferimento per le decurtazioni 2014, siano stati caratterizzati da profonda incertezza nella determinazione delle risorse, con la definizione del Fondo di Solidarietà Comunale che è avvenuta nel mese di ottobre nella parte finale dell'anno. In una tale situazione di incertezza è evidente che molte amministrazioni si sono trovate nell'impossibilità di rispettare i tempi previsti dalla normativa per il pagamento dei debiti commerciali per ragioni sicuramente non imputabili alla propria inefficienza.

Inoltre il 2013 è stato anche l'anno in cui sono stati sbloccati per la prima volta i debiti delle pubbliche amministrazioni attraverso la concessione di una anticipazione di liquidità di Cassa depositi e prestiti, che ha consentito a molti Enti di liquidare partite debitorie antecedenti al 31/12/2012. La suddetta operazione non può essere considerata come base di riferimento per il calcolo dei tempi medi di pagamento che risultano influenzati negativamente da questa operazione straordinaria.

Anche il parametro relativo alla percentuale di acquisto di beni e servizi attraverso Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionale non sembra idoneo per l'individuazione di misure premiali o sanzionatorie poiché non viene considerata l'eventualità che l'acquisto attraverso strumenti differenti le possa essersi rivelato più conveniente per alcuni Enti che si troverebbero ingiustamente sanzionati.

Art. 47
(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni
alla riduzione della spesa pubblica)

Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni

All'articolo 47, il comma 12 è sostituito dal seguente

“12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente o adottare altre misure, al fine di compensare le riduzioni di cui al comma 8.”

MOTIVAZIONE

Il comma 8 dell'articolo 47 del presente decreto dispone che i Comuni contribuiscano al risanamento della finanza pubblica per un importo pari a 375,6 milioni per l'anno 2014 e a 563,4 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2017. Tale concorso avviene attraverso una riduzione del fondo di solidarietà comunale (art 1 comma 380-ter L. 228/2012).

Il successivo comma 9 individua l'entità del taglio per ciascun comune, attraverso il livello di spesa per consumi intermedi nel triennio 2011-2013, la spesa per autovetture e la spesa per consulenze. Il successivo comma 12 dispone che i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli definiti dal comma 9.

Con l'emendamento si chiede che i Comuni possano concorrere agli obiettivi di finanza pubblica indicati dall'articolo 47 comma 8 attraverso ulteriori misure, aggiuntive rispetto a quelle indicate dall'attuale comma 12, in modo di consentire a ciascun ente di conseguire gli obiettivi assegnati nel rispetto della propria autonomia.

Inoltre, individuare delle specifiche misure di risparmio in corso d'anno, quando il bilancio può essere già stato approvato o predisposto, rischia di recare notevoli disagi agli Enti.

Art. 47
(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni
alla riduzione della spesa pubblica)

Obbligo di inserimento data nella certificazione del credito

All'articolo 47, comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento, fatta eccezione per i debiti di parte capitale. Le certificazioni già rilasciate senza data, fatta eccezione per i debiti di parte capitale, devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento."

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di escludere dall'obbligo di apposizione della data prevista di pagamento, le certificazioni dei debiti di parte capitale.

Il D.M. 25 giugno 2012, relativo alle modalità di certificazione del credito da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, disponeva infatti che *"ai fini del rispetto del patto di stabilità interno il certificato può essere emesso senza data"*.

Tale disposizione consentiva agli enti territoriali di effettuare i pagamenti in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica.

Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, con riferimento alle spese degli enti locali, si considerano per la parte corrente gli impegni e per la parte capitale i pagamenti.

La certificazione del credito presuppone che il credito venga pagato entro 12 mesi dall'atto della certificazione ed i limiti imposti dal Patto di stabilità non sempre consentono all'Ente di procedere al pagamento entro 12 mesi.

L'obbligo di apposizione della data anche per la certificazione dei debiti di parte capitale, senza un contestuale allentamento del Patto di Stabilità, comporterebbe il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per un numero considerevole di Enti con effetti anche sulla tenuta dei conti pubblici.

Per avere un'idea dell'impatto si può considerare che con il DL 35/2013 per il pagamento dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012, fattispecie analoga a quella considerata per le certificazioni di cui al presente decreto, i Comuni hanno chiesto spazi finanziari per 5 miliardi di euro. Senza la previsione di un allentamento del Patto di Stabilità il rispetto dello stesso da parte degli Enti locali non appare possibile, poiché al comparto comunale viene già chiesta una manovra in termini di avanzo di bilancio pari a 4,5 miliardi di euro.

Ulteriore riparto di spazi finanziari attraverso il Patto verticale ordinario

All'articolo 48 aggiungere il seguente comma 3:

3. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, aggiungere il comma 140-bis:
"140-bis. Per l'anno 2014 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare un ulteriore peggioramento del saldo programmatico dei propri enti locali rispetto a quello disposto dai commi da 138 a 140, secondo le medesime modalità dei predetti commi. A tal fine gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 ottobre 2014, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre 2014, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica."

MOTIVAZIONE

La Legge di Stabilità per il 2014 ha anticipato i tempi del Patto regionale verticale (commi da 138 a 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220), mediante il quale le regioni e le province autonome possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio ad aumentare la spesa in conto capitale, compensando tali maggiori spazi con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo di Patto di Stabilità. In particolare il termine entro il quale le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, è stato fissato al 15 marzo rispetto al termine precedentemente vigente del 31 ottobre.

La necessità di rendere noti gli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali nella prima parte dell'anno, in modo da consentire la programmazione della spesa in conto capitale almeno per l'esercizio finanziario corrente, è sicuramente un elemento fondamentale per la tenuta della finanza locale.

Con il presente emendamento si chiede, per il solo anno 2014, di consentire un ulteriore riparto di spazi finanziari ad ottobre, poiché alcune regioni hanno manifestato possibilità di liberare margini di obiettivo in favore degli enti locali del proprio territorio che si sono resi cedibili successivamente alla data del 15 marzo.

Art. 48
(Edilizia scolastica)

Trasmissione in ritardo della certificazione del Patto di Stabilità Interno

All'articolo 48 aggiungere il seguente comma 3:

“3. All'articolo 31 comma 20 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole “entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attestati il rispetto del patto di stabilità interno, ” sono aggiunte le seguenti parole “sino alla data di trasmissione”.”

MOTIVAZIONE

Con l'emendamento si chiede di modificare il sistema sanzionatorio che si attiva in caso di trasmissione della certificazione del rispetto del Patto di Stabilità Interno da parte degli Enti locali oltre i termini fissati dalla legge.

Attualmente, in caso di trasmissione della certificazione del rispetto del Patto di Stabilità oltre il 31 marzo, l'Ente locale è considerato inadempiente e viene irrogata la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Con l'emendamento si chiede di mantenere tale sanzione ma di limitarla al lasso temporale nel quale l'Ente locale non ha ancora trasmesso la certificazione.

Inoltre alcuni Enti nel 2014, a causa dell'introduzione della firma digitale per la certificazione del Patto, non hanno correttamente assolto l'adempimento entro i termini previsti dalla legge per mero errore materiale, sanando tale situazione nei giorni immediatamente successivi alla scadenza.

L'impossibilità di assumere personale per tutto l'anno finanziario, una volta assolto l'adempimento della certificazione, si configura come sanzione non commisurata all'entità della violazione e si ritiene pertanto di dover modificare tale disposizione.

Art. 48
(Edilizia scolastica)

Violazione del Patto di Stabilità 2013 a causa dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012

All'articolo 48 aggiungere il seguente comma 3:

“3. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2014, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.”

MOTIVAZIONE

Il dl 35/2013 all'articolo 1 ha disposto l'esclusione dal Patto di Stabilità Interno, per complessivi 5 miliardi di euro, dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 da parte degli enti locali sulla base delle richieste presentate da questi ultimi.

Come noto le suddette richieste sono state soddisfatte solo parzialmente, quindi alcuni enti hanno dovuto trovare margini nei propri bilanci per realizzare i pagamenti.

È presente inoltre un gruppo di Enti che non ha ottenuto spazi finanziari, poiché ha compilato erroneamente il modello di richiesta degli stessi, e che nel contempo ha ottenuto liquidità dalla Cassa Depositi e prestiti, sempre in forza del dl 35/2013, per pagare i suddetti debiti con vincolo di pagamento entro 30 giorni.

Con il presente emendamento si chiede di applicare la sanzione del Patto di Stabilità 2013 relativa alla riduzione del fondo di solidarietà comunale, limitatamente agli importi non imputabili ai pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 per i quali non siano stati richiesti o ottenuti spazi finanziari, in modo da non penalizzare gli enti che hanno deciso di pagare tutti i creditori al 31/12/2012 e anche per quegli enti che avendo ottenuto la liquidità da Cassa depositi e prestiti sono stati costretti a pagare tali somme entro 30 giorni violando il patto.

Art. 48
(Edilizia Scolastica)

Al comma 1, al terzo periodo dopo le parole:

“I comuni beneficiari dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati,”
aggiungere le seguenti parole: “sentita l’ANCI”

MOTIVAZIONE

Trattandosi di interventi di edilizia scolastica su edifici di proprietà dei Comuni, l’ANCI ritiene opportuno condividere i beneficiari individuati nonché gli importi per i quali sarà prevista l’esclusione dal vincolo del patto di stabilità.

Art. 50
Disposizioni finanziarie

All'art. 50 dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

“13. All’art. 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento, per l’anno 2013, del contributo spettante ai comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l’esercizio associato delle funzioni”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è necessario, e non comporta oneri aggiuntivi, al fine di fornire una interpretazione autentica di quanto già previsto per legge in riferimento al tema dei finanziamenti statali a sostegno dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali da parte delle Unioni di Comuni.

Il contributo di 5 milioni di euro a valere per l'anno 2013, pur essendo chiara la *ratio* ispiratrice della disposizione in esame, non ha potuto essere ancora erogato riscontrando alcune difficoltà sull'interpretazione della norma che richiama la generalità dei Comuni, pur essendo il fondo finalizzato evidentemente alle Unioni, come risulta inoltre dagli atti parlamentari.

Art. 50
Disposizioni finanziarie

All'art. 50 dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma:

“14. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.”

“14bis. I comuni risultanti da fusione a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.”

In subordine:

“14. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.”

“14bis. I comuni risultanti da fusione a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.”

MOTIVAZIONE

L'applicazione del **patto di stabilità** anche ai piccoli Comuni tra i 1000 ed i 5000 abitanti a partire dal 2013, è una prospettiva insostenibile per bilanci di questi Enti che sono di entità ridotta, estremamente rigidi e con una dipendenza quasi totale da fonti esterne per ciò che riguarda gli investimenti, ciò comporta l'impossibilità di governare ragionevolmente i flussi di cassa così come richiesto dal patto di stabilità. Inoltre, i piccoli Comuni sono impegnati sempre più a costruire le gestioni associate obbligatorie sostanzialmente di tutte le loro funzioni fondamentali, uno sforzo di immane riorganizzazione complessiva. Un processo di per se difficile e assolutamente incompatibile con la rigidità delle regole del patto di stabilità definite su ogni singolo Ente.

In subordine - se non venisse accolto tale emendamento, verrebbe di fatto vanificata l'esclusione dal Patto di stabilità prevista per le Unioni di Comuni la cui finanza è largamente derivata da quella dei singoli Comuni che la costituiscono e i vincoli opererebbero comunque “alla fonte” su ogni singolo Comune.

Infine, per i Comuni nati da fusione di piccoli Comuni è necessario prevedere una normativa di favore analogo a quella vigente per i singoli Comuni. In caso contrario si determina un effetto di controtendenza alla spinta associativa che è invece obiettivo del legislatore, potendosi riscontrare una maggiore convenienza a non fondersi.

Art. 50

Disposizioni finanziarie

All'art. 50 dopo il comma 14 aggiungere il seguente comma:

“15. Al comma 1, lettera a), dell'art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, e sue s.m.i. dopo il n. 1 è inserito il seguente n. 1-bis :

“1-bis Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.”

MOTIVAZIONE

Il comma 1 dell'art 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, come modificato dall'art. 26 del DL 12-9-2013, n. 104, la cui entrata in vigore è al primo gennaio 2014, introduce l'onerosità per i trasferimenti di proprietà nella misura del 9%.

Detto comma recita infatti:

“Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi (9 per cento).”

Si tratta di una norma con conseguenze rilevanti sui bilanci dei Comuni e degli enti territoriali, tanto più che l'onerosità si applica anche ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità. Con le attuali condizioni della finanza pubblica dei Comuni e degli enti territoriali l'applicazione di tale norma comporterà una decisa contrazione della capacità dei comuni di far fronte alla necessità di predisporre i servizi essenziali, come le scuole, gli asili, il verde pubblico.

L'emendamento proposto si prefigge, pertanto, di escludere l'applicazione della norma gli atti di cui al comma 1, lett. a) a favore degli enti territoriali e dello Stato. Si ritiene che tale modifica non ha conseguenze sui saldi di bilancio in quanto l'esclusione dell'onerosità è limitata nel perimetro dei soggetti pubblici.

Proposta di intervento normativo in merito all'utilizzo delle anticipazioni ex dl 147 ed ex dl 35

Aggiungere il seguente articolo

1. Il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali istituito all'articolo 243-ter della Legge n. 267/2000 è da interpretarsi, alla luce del Comma 5 dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica Italiana, nei termini di una delle risorse aggiuntive destinabili dallo Stato agli enti locali e territoriali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

2. Il Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili istituito al comma 10 dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 35/2013 è da interpretarsi, alla luce del Comma 5 dell'art. 119 della Costituzione della Repubblica Italiana, nei termini di una delle risorse aggiuntive destinabili dallo Stato agli enti locali e territoriali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

3. All'articolo 243-ter della Legge n. 267/2000 è aggiunto il seguente punto 4:

“4. Le risorse ottenute dagli enti locali tramite l'accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria sono immediatamente spendibili per saldare i debiti censiti nel piano pluriennale di riequilibrio. Gli enti locali che abbiano avuto accesso al Fondo di rotazione restituiscono allo Stato le risorse ricevute tramite le economie realizzate nel piano pluriennale di riequilibrio.”.

4. Nel Decreto Legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, al comma 15 dell'articolo 1 sono aggiunte le seguenti parole: “Le risorse ottenute tramite il fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili istituito al comma 10 del presente articolo 1, da restituirsi alla Cassa Depositi e Prestiti secondo le modalità indicate al comma 13 del presente articolo 1, sono immediatamente spendibili per saldare i debiti censiti nel sopradetto piano pluriennale. Al fondo possono ricorrere anche gli enti che avessero fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243-bis della Legge n. 267/2000 o che avessero avviato l'iter relativo a tale procedura”.

MOTIVAZIONE

Al fine di garantire l'immediata spendibilità delle risorse ottenute dagli Enti Locali tramite l'accesso al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (art. 243-ter del TUEL) ed al “Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili” (comma 10, art. 1, DL n. 35/2013) senza incorrere in violazione del comma 6 dell'articolo 119 della Costituzione (vincolo all'indebitamento degli enti locali ai soli fini di investimento), è necessario un intervento normativo di interpretazione autentica dell'art. 243 della L. 267/2000 e del c. 10, art. 1, del DL 35/2013 che riconduca i fondi sopra detti nella figura prevista dal comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione che prevede il conferimento di “risorse aggiuntive” da parte dello Stato agli Enti Territoriali, e che recita: “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per

favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.”

A questo fine si propongono due articoli di interpretazione autentica (i punti n. 1 e 2 della presente proposta) e due articoli che chiariscano l'immediata spendibilità delle risorse ottenute dagli enti locali, indicando nel piano di riequilibrio e nel piano di ammortamento i criteri di restituzione delle risorse stesse, rispettivamente, allo Stato ed alla Cassa Depositi e Prestiti (punti n. 3 e 4 della proposta).

Scadenze pagamento TARI

Aggiungere il seguente articolo

Per l'anno 2014, nelle more della regolamentazione della Tari o della determinazione delle relative tariffe, il Comune può richiedere il pagamento fino ad un massimo di due rate del tributo, sulla base di una deliberazione della Giunta comunale da pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente. A tal fine i comuni inviano ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati secondo le misure tariffarie già in vigore nel 2013 in materia di prelievo fiscale o tariffario sul servizio rifiuti, ovvero indicano le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Il termine per l'adempimento di cui al periodo precedente non deve essere anteriore a trenta giorni successivi all'invio dei modelli. Nel caso in cui il Comune adotti modalità di pagamento diverse dall'invio di modelli precompilati, la delibera che indica la data dei pagamenti richiesti, deve essere pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente almeno trenta giorni prima del termine di pagamento della prima rata.

MOTIVAZIONE

Il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2014, come da articolo 2 -bis introdotto durante l'iter in Commissione comporta lo slittamento dei termini per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe delle entrate tributarie, TARI compresa.

È necessario, per evitare crisi di liquidità e ritardi nei pagamenti che i Comuni, parimenti all'anno 2013 possano acquisire le rate TARI nelle more della regolamentazione. Le rate sono al massimo due, come già stabilito dalla legge per il 2013 (dl n. 35/2013, art. 10, co 2, lett. b) e la decisione viene demandata ad una delibera della Giunta comunale.

La prassi in uso presso la quasi totalità dei Comuni è la liquidazione degli importi dovuti attraverso invio di modelli precompilati, che permettono l'ordinato svolgimento della riscossione e la più ampia informazione dei contribuenti. La proposta assicura inoltre congrui termini per la comunicazione delle scadenze di rateizzazione (trenta giorni dall'invio di modelli personalizzati o dalla pubblicazione della delibera), e prevede la pubblicazione delle decisioni sui siti web istituzionali dei Comuni.

Anticipazione pagamento fondo di solidarietà 2014

Dopo l'art. 22 inserire il seguente articolo:

“22-bis. Entro il 16 giugno 2014, il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna un importo, a titolo di secondo anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 10 per cento delle risorse standard di riferimento per l'anno 2014, se disponibili entro il 31 maggio 2014 in attuazione del comma 380-ter, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In caso di indisponibilità dei dati di cui al periodo precedente, la base per il calcolo dell'acconto è costituita dalle risorse di riferimento per il 2013, ai cui fini si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013”

MOTIVAZIONE

Si rende necessaria l'erogazione di un secondo acconto entro il 16 giugno poiché i Comuni si trovano in evidente carenza di liquidità, per effetto della posposizione di fatto delle prime rate di pagamento del servizio rifiuti (la Tari deve essere regolamentata entro il nuovo termine del bilancio fissato al 31 luglio p.v.) e della diversa articolazione delle scadenze di pagamento Tasi recato dal dl 16 che accorpa al momento del saldo (16 dicembre) la gran parte dei pagamenti relativi all'abitazione principale.

La quantificazione dell'acconto, pari per ciascun Comune al 10 per cento delle risorse standard di riferimento 2013 o 2014 (e quindi a circa 1,7 mld. di €), permette di erogare importi correttamente commisurati all'insieme delle risorse standard e non al solo fondo di solidarietà comunale le cui assegnazioni sono scarse o nulle per i Comuni con basi fiscali più elevate.

TASI-TARI Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli precompilati

Articolo...

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il comma 689 è sostituito dal seguente:

“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI.”

MOTIVAZIONE

In materia di pagamenti ed invio di modelli ai contribuenti è necessario adattare l'attuale disciplina IUC all'effettivo contesto gestionale delle due componenti Tari e Tasi. La modifica proposta è volta ad evitare il rischio che la previsione di ulteriore regolazione ministeriale dei pagamenti, si traduca nell'obbligo di invio di modelli precompilati anche per la Tasi, eventualità inapplicabile sotto il profilo operativo per il disallineamento delle basi dati comunali e catastali e suscettibile di creare ulteriore confusione applicativa anziché gli effetti di semplificazione degli adempimenti forse intravisti dal Legislatore.

La precompilazione dei modelli di pagamento, peraltro, è già costantemente praticata dalla quasi totalità dei Comuni con riferimento alla componente rifiuti (TARI);

Viene pertanto resa facoltativa e correlata ad un accordo con i Comuni presso la Conferenza Stato-Città l'ipotesi di ulteriore regolamentazione dei pagamenti, che dovrebbe limitarsi a facilitare la precompilazione dei modelli con particolare riferimento alla TARI.

Dichiarazione IUC

Articolo ...

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il primo periodo del comma 684 è così sostituito:

“I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.”

b) Il comma 685 è così sostituito:

“685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687.”

MOTIVAZIONE

Nel disegno della nuova IUC, il ddl Stabilità 2014 separa in modo molto netto la disciplina delle due componenti TARI (commi da 641 a 668) e TASI (commi da 669 a 681), ma mantiene sostanzialmente unitarie le forme di gestione, regolate dai commi da 682 a 704.

Questa formale unitarietà si scontra con le differenze nelle basi imponibili e nelle modalità di calcolo degli importi dovuti, oltre che con l'aspirazione di molti dei soggetti coinvolti (parte dei Comuni, aziende di gestione dei rifiuti, Min. Ambiente, ecc.) a mantenere ben separati gli oneri da prelievo sui rifiuti rispetto a quelli da prelievo sui servizi indivisibili.

La modifica proposta in materia di dichiarazione riguarda l'assicurazione di una maggiore flessibilità ed autonomia del Comune, anche attraverso la facoltà di adozione di modalità differenziate tra le due componenti, esigenza che permane anche dopo la correzione solo parziale intervenuta nel comma 688 in sede di esame parlamentare in materia di scadenze di pagamento.

Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti:

“L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.”

MOTIVAZIONE

La modifica proposta è volta a semplificare gli adempimenti e a limitare la platea di soggetti materialmente tenuti al pagamento della TASI, evitando la proliferazione di versamenti di entità minima, che costituirebbero una fonte di erosione del gettito e di aggravamento delle attività di controllo.

Funzionario responsabile IMU - armonizzazione con previsione IUC

All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l'articolo 1, commi da 692 a 701, della legge n. 147 del 2013».

MOTIVAZIONE

La proposta mira ad uniformare con la necessaria chiarezza i poteri del funzionario responsabile e le procedure sanzionatorie relative ai tre tributi di cui si compone la IUC, risolvendo, in particolare, i dubbi interpretativi relativi al funzionario responsabile IMU, che nella disciplina Ici, applicabile anche all'Imu in forza del rinvio contenuto nell'articolo 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è privo della rappresentanza in giudizio dell'ente, prevista, invece, espressamente nella disciplina IUC dal comma 692.

Il dubbio interpretativo deriva dalla sequenza delle norme sotto riportate.

L'articolo 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013 istituisce la IUC che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

I commi da 692 a 701 della legge n. 147 del 2013 recano la disciplina comune alla IUC, precisando che alla nuova imposta si applicano anche le disposizioni comuni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 703 precisa tuttavia che l'istituzione della IUC "lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU" e quindi rimane il dubbio se in forza di tale prescrizione le disposizioni recate dai commi 692-701 non siano applicabili alla disciplina Imu.

Il dubbio appare rilevante, perché se si ritiene che la rappresentanza in giudizio dell'ente spetti al funzionario responsabile eventuali deleghe conferite dal Sindaco sarebbero sanzionate con l'inammissibilità degli atti processuali presentati dal Comune, e viceversa, se si ritiene che il funzionario IMU non sia legittimato, eventuale deleghe conferite da tale soggetto, porterebbe alla stessa sanzione dell'inammissibilità.

Al fine di evitare un contenzioso denso di rischi e stante la delicatezza del problema, è quindi necessario risolvere fin da subito il dubbio interpretativo.

Revisione gettito IMU 2014 sulla base dell'andamento flussi fabbricati D

All'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al comma 380-ter, lettera a), il quarto periodo è soppresso.

In alternativa:

Al quarto periodo del comma 380-ter, introdotto dal comma 730 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono aggiunte le seguenti parole: “ , sulla base di una metodologia concordata con ANCI e tenendo conto delle effettive possibilità di recupero di eventuali pagamenti insufficienti o omessi”.

MOTIVAZIONE

Con il quarto periodo del comma 380-ter, lettera a) della legge n. 228 del 2012, introdotto dalla legge di stabilità per il 2014, il Governo è autorizzato a modificare le risorse assegnate ai Comuni in modo unilaterale e senza alcuna preventiva concertazione, in ragione dei risultati effettivi del gettito incassato dallo Stato (IMU da fabbricati D).

In alternativa all'abolizione della previsione, si propone di attivare il riassetto delle risorse comunali sulla base di una metodologia concordata.

Imposta di registro

Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 1, lettera a), dell'art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il n. 1 è inserito il seguente n. 1-bis :
«1-bis Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.» »

MOTIVAZIONE

Per effetto dell'entrata in vigore del comma 1 dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 23/2011, l'imposta di registro degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, compresi i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ha subito modifiche che determinano ricadute gravissime per le già esangui finanze dei Comuni.

L'articolo 10 stabilisce che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi sia corrisposta un'imposta pari al 9%, e che, in ogni caso, l'imposta non possa essere inferiore ai 1000 euro.

In altre parole, il regime dell'imposta in misura fissa (pari ad € 168,00 fino al 31/12/2013 ed ora di € 200,00 dal 01/01/2014) è stato sostituito con la previsione di un'imposta con un'aliquota del 9% ed in ogni caso non inferiore a 1.000 euro.

Si tratta di una norma con conseguenze rilevanti sui bilanci dei Comuni e degli enti territoriali, tanto più che l'onerosità si applica anche ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità. Con le attuali condizioni finanziarie dei Comuni e degli enti territoriali l'applicazione di tale norma comporterà una decisa contrazione della capacità di tali enti di far fronte alla necessità di predisporre i servizi essenziali, come le scuole, gli asili, il verde pubblico.

L'emendamento proposto si prefigge, pertanto, di escludere l'applicazione della norma per gli atti di cui al comma 1, lett. a) a favore degli enti territoriali e dello Stato. Si ritiene che tale modifica non abbia conseguenze sui saldi di bilancio in quanto l'esclusione dell'onerosità è limitata nel perimetro dei soggetti pubblici.

Verifica gettito IMU anno 2013

All'articolo 7, comma 1, al testo del comma 729-quater della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole “per i soli comuni interessati,” sono abolite;
- b) al secondo periodo, dopo le parole “apposito impegno di spesa” aggiungere le seguenti: “, non considerato ai fini del saldo di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183,”;
- c) infine è aggiunto il seguente periodo: “Gli enti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, hanno già deliberato il rendiconto di gestione per l'anno 2013, operano le conseguenti rettifiche in conto residui entro il 30 settembre 2014, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

MOTIVAZIONE

L'articolo 7 del dl 16/2014 ha introdotto in legge la previsione della revisione del gettito dell'IMU 2013 già concordata con l'accordo relativo alla ripartizione dell'FSC 2013 del 25 settembre 2013. Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione dell'FSC, determinata ex ante sulla base delle stime del gettito del gettito acquisito allo Stato per i fabbricati D, sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà).

Le modifiche proposte al comma 729-quater riguardano tre aspetti:

- in primo luogo viene abolito il riferimento ai “comuni interessati” dalla revisione ai fini della posposizione del termine ordinario di deliberazione del rendiconto; in linea di principio, infatti, nessun Comune è escluso dagli effetti della revisione del gettito (come peraltro confermato dalla metodologia di revisione approvata presso la Conferenza Stato-Città del 30 aprile u.s.), che viene effettuata in costanza delle risorse disponibili per l'FSC 2013 (comma 729-bis) e pertanto rende necessario il riassetto dell'intero riparto del fondo in presenza di qualsiasi variazione;
- in secondo luogo, (lett.b) la modifica proposta rende neutrale la revisione del gettito IMU 2013 ai fini del patto di stabilità interno,
- infine (lett. c), nel caso di già avvenuta deliberazione del rendiconto, si dispone la regolazione dell'eventuale differenza nelle assegnazioni statali in conto residui, ed entro il 30 settembre 2014, termine per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011)

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2014:

a) al comma 1,

i) al primo periodo, le parole: “capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte”, sono soppresse;

ii) dopo le parole “in proporzione al prezzo”, aggiungere le seguenti “o alla classificazione delle strutture ricettive”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da “Con regolamento da adottare” fino a “nel predetto regolamento” sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

MOTIVAZIONE

Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (“Federalismo municipale”) di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative che comportano forti rischi di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che hanno deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;

- vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);

- viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

La norma opera a decorrere dal 2014, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno adottare, e riprende i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata fin dal febbraio 2012.

Armonizzazione bilanci: fondo per il passaggio alla nuova contabilità – Ipotesi A

Aggiungere il seguente articolo:

1. Per gli enti locali in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e a decorrere dal 2015 per tutti gli enti locali che adottano il nuovo sistema contabile, l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno.

2. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile", con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2014 e di 1.500 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.

3. Ai fini dell'immediata operatività del Fondo di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 30 aprile per ognuno degli anni dal 2014 al 2024 un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui al predetto Fondo. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione del Fondo. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

4. Gli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrano contestualmente un disavanzo di amministrazione e un'anticipazione di cassa, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 3, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2014 e 2015 l'anticipazione di liquidità. L'anticipazione è concessa, entro il 15 luglio di ciascun anno a valere sul Fondo di cui al comma 3 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita, in quote costanti, senza applicazione di interessi, in periodo pari a quello necessario per il recupero del disavanzo di cui al comma 1. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità definite con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere individuate modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. Il rimborso annuale sarà corrisposto a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata corresponsione della quota annuale entro la predetta data di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o

bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

5. Gli Enti Locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 4 possono utilizzare tale somma per radiare residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità. Conseguentemente l'Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell'Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell'Anticipazione .

MOTIVAZIONE

Il passaggio al nuovo sistema contabile, sia per gli enti già in sperimentazione, sia, soprattutto, per l'avvio a regime della nuova disciplina, crea criticità per gli enti che si trovano contestualmente in disavanzo, dovuto ad una diversa e più stringente modalità di registrazione delle entrate e delle spese, e in anticipazione di cassa. L'emendamento consente un graduale passaggio a più rigorose modalità di contabilizzazione in un lasso di tempo accettabile, sia per quanto riguarda la gestione di competenza, sia relativamente alla gestione di cassa. Nella fase di passaggio è, infatti, inverosimile prevedere contestualmente l'applicazione del nuovo sistema contabile e lo smaltimento della gestione pregressa.

Assunzioni di dirigenti a tempo determinato

Aggiungere articolo ...
(Dirigenti a tempo determinato negli Enti Locali)

1. Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali."
2. Il comma 5 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio."
3. L'articolo 19, comma 6 quater, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.
4. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 70 per cento della spesa sostenuta nel 2009."

MOTIVAZIONE

L'intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012 (introduzione del comma 6-quater all'art. 19 del D.Lgs. 165/2001), non ha risolto le problematiche negli Enti locali relative alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - non consente, nella stragrande maggioranza degli enti, di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante procedure selettive pubbliche, garantendo tuttavia la giusta dose di flessibilità ed autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

La modifica proposta all'ultimo comma è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l'esigenza di garantire servizi ai cittadini. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva.

Disposizioni in materia di assunzioni e spese di personale

Aggiungere articolo ...

(Misure di razionalizzazione della spesa)

1. *Dopo il comma 557 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente: "557 quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione. La spesa di personale è da considerarsi comprensiva della spesa corrispondente alle assunzioni programmate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza che ciò comporti una prenotazione d'impegno contabile."*
2. *All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018";*
3. *Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:*
 - *dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti".*
4. *All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

"3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni".

MOTIVAZIONE

La modifica proposta al comma 1 è necessaria al fine di chiarire in via definitiva la portata applicativa del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), anche a seguito delle recenti pronunce della Corte dei Conti che hanno fornito una lettura del dettato normativo molto restrittiva; l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto è comunque fatto salvo il rispetto degli specifici obblighi di riduzione delle spese di personale e di contenimento delle assunzioni già definiti dalla legge.

La modifica proposta al comma 2 è necessaria poiché appare indispensabile ampliare, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale e coerentemente con quanto già previsto per le Amministrazioni statali, le possibilità assunzionali degli Enti locali per i quali il blocco delle assunzioni, molto più incisivo rispetto al blocco attualmente previsto per le Amministrazioni centrali, sta determinando serie difficoltà nell'erogazione di servizi alla comunità. L'emendamento con comporta oneri aggiuntivi in quanto le spese di personale sono computate ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità.

La modifica proposta al comma 3 è necessaria per evitare che i comuni di minori dimensioni demografiche, assoggettati al patto di stabilità a decorrere dal 2013, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

La modifica proposta al comma 4 mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

Piani di ristrutturazione

Aggiungere articolo...

(Piani di ristrutturazione per gli Enti locali)

1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione degli Enti Locali per il quadriennio 2014/2017, il personale in servizio a tempo indeterminato, su richiesta non revocabile del medesimo, può essere esentato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva - pensione anticipata-. L'Amministrazione può accoglierla in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.
2. Durante il periodo di esenzione dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esenzione, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
3. I dipendenti esentati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'Ente.
4. L'applicazione delle presenti disposizioni deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale e non può, in ogni caso, comportare incremento di spesa per il personale.

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene proposto per consentire anche alle amministrazioni locali di attuare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale, piani di ristrutturazione e riorganizzazione del patrimonio professionale e di risorse umane di cui dispongono, al fine di rinnovare i propri organici.

Nei comuni i blocchi delle assunzioni e la conseguente difficoltà di immettere risorse umane giovani e di elevata professionalità hanno determinato un innalzamento dell'età media del personale dipendente; contestualmente, i vincoli normativi legati alla realizzazione di processi di riqualificazione interna hanno prodotto, in alcune realtà più che in altre, un irrigidimento degli organici nelle categorie di basso livello professionale.

Si rende necessario, dunque, consentire anche alle amministrazioni locali l'utilizzo di strumenti flessibili di ristrutturazione degli organici, in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale.

Disposizioni in materia di contrattazione decentrata

Aggiungere articolo...
(Vincoli alla contrattazione integrativa)

1. All'art. 4, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge n. 68 del 2 maggio 2014 pubblicata in G.U. n. 102 del 5 maggio 2014:
- sostituire le parole “commi 1, 2bis, 21 e 28” con le seguenti: “commi 1, 2bis e 21”;
- dopo il primo periodo aggiungere infine il seguente “Gli atti e gli accordi di cui al primo periodo, già applicati o in applicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano validi ed efficaci”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha il fine di chiarire la portata applicativa della norma. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto le disposizioni continuano a trovare applicazione solo per gli Enti in linea con il rispetto del patto di stabilità interno e con le disposizioni sul contenimento del costo di personale.

Articolo aggiuntivo

(Modifiche al decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012 n.221)

All'art.34, comma 25 del Decreto-Legge 18.10.2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012 n.221, dopo le parole "legge 23.08.2004 n. 239" sono inserite le seguenti parole: "ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al D. lgs 422/97 ed al Reg. CE n. 1370/2007".

MOTIVAZIONE

La modifica proposta estende anche ai servizi di trasporto pubblico locale l'esclusione già vigente, relativa ai servizi distribuzione di gas naturale ed energia elettrica. La predetta esclusione si rende necessaria al fine di evitare un'eccessiva e penalizzante stratificazione normativa, tendo conto del Regolamento CE n. 1370/2007, normativa comunitaria specifica del settore.

E' essenziale infatti per il settore eliminare il problema relativo alle scadenze *ope legis* di giugno e dicembre 2014 – per l'indizione delle gare da parte del Prefetto (quale sostituto degli enti d'ambito se non definiti entro il 30 giugno 2014) - introdotte dal dl 150/2013 smi che, interessando i servizi a rete di rilevanza economica, trovano applicazione anche al TPL, complicando la già complessa situazione ordinamentale.